

**DELIBERAZIONE 5 DICEMBRE 2018
630/2018/R/EEL**

**DETERMINAZIONI IN MERITO ALLE ISTANZE PER IL RICONOSCIMENTO DEL
CORRISPETTIVO DI REINTEGRAZIONE RELATIVO AGLI IMPIANTI ESSENZIALI ASSEMINI,
PORTO EMPEDOCLE E PORTOFERRAIO, PER L'ANNO 2017**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1044^a riunione del 5 dicembre 2018

VISTI:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79/99 e sue modifiche e provvedimenti applicativi;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- la legge 28 gennaio 2009, n. 2;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004;
- il decreto del Ministero delle Attività Produttive 20 aprile 2005;
- il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 29 aprile 2009;
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 9 giugno 2006, 111/06 come successivamente integrato e modificato (di seguito: deliberazione 111/06);
- la deliberazione dell'Autorità 30 dicembre 2011, ARG/elt 208/11 (di seguito: deliberazione ARG/elt 208/11);
- la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2016, 802/2016/R/eel (di seguito: deliberazione 802/2016/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 2 novembre 2017, 735/2017/R/eel (di seguito: deliberazione 735/2017/R/eel);
- la comunicazione di ENEL PRODUZIONE S.p.a. (di seguito: ENEL PRODUZIONE), dell'1 dicembre 2011, prot. Autorità 32084, del 9 dicembre 2011;
- la comunicazione di ENEL PRODUZIONE, del 6 aprile 2012, prot. Autorità 10895, del 6 aprile 2012;
- la comunicazione di ENEL PRODUZIONE, del 2 dicembre 2016, prot. Autorità 36019, del 5 dicembre 2016;
- la comunicazione di Terna S.p.a. (di seguito: Terna), del 5 aprile 2018, prot. Autorità 11843, di pari data (di seguito: comunicazione Terna);
- la comunicazione di ENEL PRODUZIONE, del 19 settembre 2018, prot. Autorità 26159, del 20 settembre 2018 (di seguito: comunicazione ENEL PRODUZIONE).

CONSIDERATO CHE:

- il comma 63.1 della deliberazione 111/06 (laddove non diversamente specificato, i commi citati nel prosieguo sono da considerarsi relativi alla deliberazione 111/06) prevede che Terna predisponga e pubblichi l'elenco degli impianti essenziali per la sicurezza del sistema (di seguito: elenco degli impianti essenziali);
- il comma 63.11 stabilisce che l'utente del dispacciamento di un impianto di produzione essenziale per la sicurezza possa richiedere all'Autorità l'ammissione alla reintegrazione dei costi di generazione;
- ai sensi del comma 63.13, l'Autorità determina con cadenza annuale un corrispettivo a reintegrazione dei costi di generazione (di seguito anche: Corrispettivo) per ciascun impianto ammesso al regime di reintegrazione e che detto Corrispettivo è pari alla differenza tra i costi di produzione riconosciuti all'impianto medesimo e i ricavi allo stesso riconducibili con riferimento al periodo rispetto al quale l'impianto è inserito nell'elenco degli impianti essenziali;
- con la deliberazione ARG/elt 208/11, l'impianto Porto Empedocle di ENEL PRODUZIONE è stato ammesso al regime di reintegrazione dei costi per un periodo pluriennale che include l'anno 2017;
- con la deliberazione 802/2016/R/eel, gli impianti Assemini e Portoferraio di ENEL PRODUZIONE sono stati ammessi al regime di reintegrazione dei costi per l'anno 2017;
- con la deliberazione 735/2017/R/eel, a seguito di apposita istanza avanzata dall'utente interessato, l'Autorità ha definito, ai sensi del comma 65.30, l'importo di un acconto del Corrispettivo relativo al primo semestre dell'anno 2017 per gli impianti Assemini, Porto Empedocle e Portoferraio di ENEL PRODUZIONE;
- al fine di ottenere il riconoscimento del Corrispettivo, relativo a uno specifico impianto ammesso al regime di reintegrazione dei costi, l'utente del dispacciamento è tenuto a inviare all'Autorità e a Terna una relazione, corredata da un bilancio riclassificato attinente all'impianto medesimo; secondo quanto stabilito dal comma 65.28, detti documenti sono preventivamente sottoposti a revisione contabile, effettuata dallo stesso soggetto cui, ai sensi di legge, è demandato il controllo sulla contabilità dell'utente del dispacciamento;
- con la comunicazione ENEL PRODUZIONE, l'omonimo utente ha presentato istanza per il riconoscimento del Corrispettivo per l'anno 2017, relativo agli impianti Assemini, Porto Empedocle e Portoferraio;
- rispetto agli impianti Assemini, Porto Empedocle e Portoferraio, ENEL PRODUZIONE è al momento esposta finanziariamente per la differenza positiva tra la parte dei costi che ha determinato un flusso di cassa negativo e i ricavi sinora percepiti, che includono l'acconto *ex* comma 65.30 già riconosciuto; peraltro, detto acconto ha ridotto soltanto parzialmente la menzionata esposizione finanziaria e i connessi oneri sopportati dall'utente interessato, essendo relativo esclusivamente al primo semestre dell'anno 2017 ed essendo stato determinato con un approccio prudenziale;

- ai fini del presente provvedimento, con la locuzione “costi fissi *benchmark*” si intende, per gli impianti Assemini, Porto Empedocle e Portoferraio – per i quali l’Autorità ha già determinato il conguaglio del Corrispettivo per anni anteriori al 2017 –, il maggior valore tra i costi fissi riconosciuti relativi all’ultimo anno con riferimento al quale è stata effettuata la suddetta determinazione e i costi fissi stimati per l’anno 2017 che l’utente del dispacciamento ha indicato nella istanza di ammissione alla reintegrazione dei costi per il medesimo anno.

RITENUTO OPPORTUNO:

- che, al fine di contenere l’onerosità dell’esposizione finanziaria cui è soggetta ENEL PRODUZIONE, Terna riconosca a detta società un acconto del Corrispettivo (di seguito: Acconto), con riferimento agli impianti Assemini, Porto Empedocle e Portoferraio, precisando che, in sede di determinazione del conguaglio del menzionato Corrispettivo, si terrà conto, tra l’altro, degli esiti delle verifiche sui tassi di indisponibilità, di cui alla comunicazione Terna, sui costi fissi e sugli importi delle voci che compongono il margine di contribuzione;
- stabilire l’importo dell’Acconto in modo da mantenere un margine di sicurezza per eventuali imprecisioni compiute dall’utente del dispacciamento interessato nel calcolo del margine di contribuzione e dei costi fissi o da Terna nell’elaborazione dei dati sulle indisponibilità;
- per le finalità esplicitate al precedente alinea, determinare l’Acconto, per gli impianti Assemini, Porto Empedocle e Portoferraio di ENEL PRODUZIONE, come pari al 70% della differenza tra:
 - il minore valore tra l’importo dei costi fissi richiesti dall’utente del dispacciamento interessato per l’anno 2017, escludendo le eventuali decurtazioni per eccesso di indisponibilità effettuate dall’utente del dispacciamento sui menzionati costi, e l’importo dei costi fissi *benchmark*; detto valore è ridotto in ragione dell’eventuale eccesso di indisponibilità che, con la comunicazione Terna e con riferimento allo specifico impianto, la suddetta società ha indicato rispetto al valore medio storico, secondo quanto previsto dal comma 65.22;
 - il margine di contribuzione risultante dall’istanza di reintegrazione avanzata dallo stesso utente per l’anno 2017, iscrivendo tra i ricavi l’acconto, di cui al comma 65.30, riconosciuto da Terna ai sensi della deliberazione 735/2017/R/eel

DELIBERA

1. di prevedere che Terna eroghi, a ENEL PRODUZIONE, nei termini indicati in premessa e con riferimento agli impianti Assemini, Porto Empedocle e Portoferraio, un acconto del corrispettivo di reintegrazione dei costi per l’anno 2017, il cui importo è indicato nell’Allegato A;

2. di stabilire che Terna dia seguito alla disposizione di cui al punto precedente entro il giorno 31 dicembre 2018;
3. di trasmettere l'Allegato A a Terna e ad ENEL PRODUZIONE;
4. di pubblicare la presente deliberazione, ad eccezione dell'Allegato A, in quanto contenenti informazioni commercialmente sensibili, sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

5 dicembre 2018

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini